



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER IL PERIODO
01.04.2025 – 31.03.2028
CON OPZIONE DI RINNOVO FINO
AL 31.12.2029 ED EVENTUALE
PROROGA TECNICA DI 6 MESI**

CAPITOLATO D'ONERI



Art. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di Brembate di Sopra (nel seguito denominato, per brevità, "Ente"), il servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa, più brevemente "Brokeraggio assicurativo".

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) e s.m.i., oltre che dal seguente Capitolato d'oneri.

Art. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio comprende tutte le attività dirette a tutelare gli interessi dell'Ente. Il Broker dovrà fornire all'Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, le seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva:

- a. Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività dell'Ente;
- b. Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio in oggetto, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture occorrenti e alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- c. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime; studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente;
- d. Monitoraggio dell'evoluzione dei rischi, affinché la situazione assicurativa dell'Ente acquisisca e mantenga, nel tempo, la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
- e. Elaborazione di una relazione annuale che, in riferimento al programma assicurativo e sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al punto d), evidenzi gli interventi effettuati e suggerisca le attività da attuare a breve termine;
- f. Predisposizione, con considerevole anticipo rispetto all'indizione di ogni procedura di gara, di capitolati di polizza, assistenza nella predisposizione della documentazione di gara e nella individuazione dei criteri di aggiudicazione per le procedure di selezione del contraente che l'Ente riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative. I capitolati dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio;
- g. Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e nella stipula dei contratti assicurativi, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Ente;
- h. Solleciti alla compagnia assicuratrice aggiudicataria per la tempestiva emissione di ogni documento di polizza;
- i. Verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di polizza emessi rispetto a quanto offerto in fase di gara;
- j. Verifica del contenuto delle appendici che si rendesse necessario richiedere alla compagnia assicuratrice aggiudicataria nel corso della validità delle polizze;
- k. Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione, per conto e nell'interesse dell'Ente, delle pratiche concernenti i sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché di quelli già verificatisi e pendenti alla data dell'affidamento del servizio. In particolare, il Broker dovrà:
 - Assistere gli uffici comunali nella denuncia dei sinistri;
 - Adoperarsi per il tempestivo pagamento, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti;



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

-
- Verificare la corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
 - Analizzare le eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisporre una eventuale replica;
 - Fornire una compiuta analisi della situazione di un singolo sinistro a semplice richiesta espressa da parte degli uffici comunali (es.: motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
- l. Elaborazione di un report periodico (con cadenza almeno annuale) sull'andamento dei sinistri indicante dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti), corredato da valutazioni tecniche e proposte;
- m. Gestione dei contratti assicurativi: controllo sull'emissione dei documenti di polizza, appendici, scadenze dei premi e ogni altra attività amministrativo – contabile connessa; segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menziona la trasmissione dell'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Ente ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO); segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni; riscossione dei premi assicurativi previsti dalle singole polizze e trasmissione degli stessi alle compagnie assicuratrici;
- n. Assistenza, supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, alle varie strutture organizzative dell'Ente, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
- applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209";
 - problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 19 settembre 2008, n. 81, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e Regolamento UE - 2016/679;
 - individuazione delle polizze assicurative, dei massimali e delle cauzioni da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché successiva verifica della corrispondenza delle polizze/cauzioni alle prescrizioni;
 - individuazione degli obblighi assicurativi, compresi i massimali e delle cauzioni da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze/cauzioni da questi stipulate alle norme della relativa convenzione o contratto;
- o. Assistenza telefonica, per posta elettronica, ecc. e, a richiesta, con intervento diretto, presso l'Ente, di proprio personale (ossia, in base alle necessità, alle situazioni ed alla richiesta dell'Ente);
- p. Ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria, ivi compresa quella per l'elaborazione degli strumenti finanziari e contabili dell'Ente per gli aspetti assicurativi (bilanci e relazioni allegati, PEG, rendiconti della gestione, stato di attuazione degli obiettivi, ecc.)

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

Il Broker è tenuto, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempimento:

- Agire nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- Non assumere iniziative senza che le stesse siano state preventivamente concordate con l'Ente;
- Svolgere il servizio nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso Broker, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le richieste e indicazioni dallo stesso fornite;
- Formulare/proporre soluzioni, che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive, circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione dell'Ente a rischi non rilevati e/o non segnalati dal Broker;
- Impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi tutti gli oneri ed i rischi connessi all'espletamento del servizio, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;
- Mettere a disposizione dell'Ente la propria organizzazione per la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto anche di quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dallo stesso Broker;
- Collaborare attivamente con il responsabile del servizio ed il personale comunale addetto, adottando le attività più opportune, anche ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e dei contratti assicurativi;
- Presentare, con considerevole anticipo rispetto all'indizione di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte per una efficiente gestione globale dei rischi;
- Non sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo/formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti, senza che ciò sia stato preventivamente concordato con l'Ente; in caso contrario, il Broker sarà il solo responsabile;
- Garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative;
- Mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi;
- Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente, restando convenuto che qualsiasi decisione finale spetta allo stesso Ente;
- Gestire anche i sinistri pregressi, denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente Capitolato;
- Osservare, nell'esecuzione del servizio, il segreto d'ufficio e l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del Codice Civile, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy;
- Osservare il Codice di Comportamento dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 23.12.2024 (reperibile sul sito web dell'Ente: www.comune.brembatedisopra.bg.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Atti generali").

Rimane inteso che, il Broker, è tenuto ad adeguarsi ad eventuali disposizioni normative che dovessero sopravvenire nel corso dell'espletamento del contratto.

L'Ente autorizza il Broker a trattare, in nome proprio, con tutte le compagnie assicuratrici, nel rispetto di quanto riportato nel presente Capitolato.

È esplicitamente convenuto che resta in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale.



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

Infatti, per esempio, restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e sui metodi di affidamento delle stesse; l'adozione degli atti amministrativi, dei capitolati e della documentazione di gara da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge;
2. la scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze;
3. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate;
4. la formulazione di disdette, la sottoscrizione di documentazione modificativa di obblighi precedentemente assunti e di atti vari, inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali franchigie.

L'Ente, inoltre, si impegna a:

1. non stipulare, né sottoscrivere atti e/o contratti rientranti nell'ambito del servizio in oggetto e a non modificare/integrare alcuna polizza assicurativa, senza aver prima consultato il Broker;
2. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti disponibili e necessari per il puntuale e completo adempimento di formalità e obblighi riguardanti il servizio;
3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative, che il servizio di gestione del contratto assicurativo è affidato al Broker e la percentuale delle provvigioni dello stesso. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei propri compensi;
4. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale delle prestazioni del Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente i contratti medesimi.

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di tre anni, con decorrenza dalle ore 24,00 del 01/04/2025 e sino alle ore 23,59 del 31/03/2028.

È prevista, previo accordo delle parti, un'opzione di rinnovo del servizio sino alle ore 23,59 del 31/12/2029.

Il Broker dovrà iniziare il servizio dalle ore 24,00 del 01/04/2025, assicurandone la corretta e completa esecuzione.

Alla scadenza, il servizio si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta e/o di altra comunicazione da parte dell'Ente, salvo richiesta da parte dell'Ente di proroga tecnica di 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali, qualora alla scadenza naturale del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del servizio.

Al termine del servizio, il Broker dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze all'Ente o al nuovo Broker, con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità e senza alcun pregiudizio per l'attività dell'Ente.

Alla scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker, su richiesta dell'Ente, in caso di necessità, dovrà comunque:



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

- continuare a garantire il servizio, alle medesime condizioni in essere, per il tempo strettamente necessario all'Ente per provvedere ad un nuovo affidamento o per dar corso ad altra diversa modalità di gestione del servizio, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze;
- consegnare all'Ente, o a diverso soggetto da quest'ultimo indicato, tutte le pratiche ed i documenti di cui è in possesso in relazione al servizio svolto.

Art. 5 – CORRISPETTIVI

Per l'Ente il servizio non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

Il Broker sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle compagnie di assicurazione, sulla base dei premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza dello stesso Broker nel periodo di durata del servizio.

Nessun compenso, rimborso e/o integrazione potrà essere richiesto dal Broker all'Ente, neanche nel caso in cui quest'ultimo ritenga di non procedere alla stipula delle polizze, oppure non si addivenga al buon esito delle procedure di affidamento.

La misura del compenso sarà calcolata applicando, all'imponibile di detti premi assicurativi, la percentuale indicata dal Broker, quale provvigione, nell'offerta economica presentata.

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a tale provvigione.

La percentuale di provvigione del Broker dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Il compenso del Broker è onnicomprensivo e si riferisce, pertanto, a tutte le incombenze relative al servizio in oggetto, includendo ogni tipo di onere.

L'Ente non risponderà, in alcun modo, di eventuali inadempimenti, nei confronti del Broker, da parte delle compagnie di assicurazione.

Si precisa che il Broker a cui verrà affidato il servizio in oggetto, per eventuali contratti assicurativi in essere, fino alla relativa scadenza, dovrà tenere invariate le percentuali attualmente applicate dal Broker in carica alle Compagnie assicurative.

In considerazione della tipologia del servizio e della relativa modalità di remunerazione del Broker, non viene prevista alcuna clausola di revisione prezzi (art. 60 d.lgs. 36/2023).

Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale dovrà versarli alle compagnie assicurative in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse.

La corresponsione al Broker, da parte dell'Ente, dei suddetti premi concreta, a tutti gli effetti, il pagamento degli stessi alle compagnie assicurative cui sono dovuti.

Il Broker dovrà rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute di pagamento emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Gli effetti conseguenti ad eventuali mancati pagamenti da parte del Broker alle compagnie assicurative, o a ritardi nel versamento dei premi alle stesse da parte del Broker, sono interamente ed esclusivamente imputabili a quest'ultimo, restando, in tal modo, sollevato l'Ente da ogni



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

responsabilità verso le compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati. Lo stesso Broker sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

L'Ente si riserva la facoltà di agire, nelle opportune sedi amministrative e giurisdizionali, per il risarcimento di ogni danno provocato, direttamente o indirettamente, dai mancati pagamenti e/o dai ritardi di cui sopra.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento a favore del Broker avrà titolo, a tutti gli effetti, di quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL BROKER NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il Broker deve mettere a disposizione dell'Ente il proprio personale per l'espletamento del servizio in oggetto. Il Broker deve osservare, nei confronti del proprio personale, nell'esecuzione del servizio, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale, e assumere a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali, assicurativi, ecc.). Il Broker è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative - anche se il Broker non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o abbia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale - e dagli accordi integrativi locali in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi oggetto di gara, in quanto applicabili. Il Broker è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la relativa scadenza, fino alla loro sostituzione. In caso di accertato grave inadempimento alle suddette disposizioni, l'Ente potrà, con atto motivato, stabilire la risoluzione unilaterale del contratto, con le modalità di cui al successivo articolo 15.

In materia di assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro ed, in generale, di norme antinfortunistiche e di igiene e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Broker dovrà osservare tutte le disposizioni vigenti, sollevando l'Ente da ogni responsabilità.

Il Broker si obbliga a presentare, su espressa richiesta dell'Ente, copia di tutti i documenti atti a consentire la verifica della correttezza della corresponsione dei salari, dei vari versamenti contributivi e degli altri obblighi vigenti in materia di lavoro.

Art. 8 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Ente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., precisa che non è stato predisposto il Duvri, poiché, valutate le attività in oggetto, trattandosi, oltretutto, di attività di natura intellettuale ed amministrativa, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi, pertanto, risultano essere pari a zero.

Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza, il Broker dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi incluso, nell'esecuzione del servizio di che trattasi, l'utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

contrattuale in essere, nonché il diritto dell'Ente di chiedere e ottenere il risarcimento per gli eventuali danni patiti, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o di comunicazione via PEC. La risoluzione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Broker, della raccomandata o della PEC.

Art. 9 – VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL BROKER

L'Ente si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il corretto espletamento del servizio da parte del Broker.

L'Ente potrà, pertanto, esaminare anche tutta la documentazione relativa al servizio ed il Broker dovrà fornire all'Ente l'assistenza necessaria per consentire allo stesso di effettuare le valutazioni del caso.

Art. 10 – REFERENTE DEL BROKER

Il Broker deve individuare il referente unico dell'Ente per il servizio in oggetto, a cui verrà affidata la direzione complessiva del servizio stesso, dandone comunicazione all'Ente in sede di offerta.

Tale responsabile deve avere adeguati requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa nel servizio in oggetto.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo, decidendo e rispondendo direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Relativamente a tale referente dovranno essere comunicate all'Ente le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento anche in caso d'urgenza ed ogni altra eventuale informazione richiesta in merito dall'Ente.

Nel corso del servizio, in caso di assenza provvisoria breve, limitata, del suddetto referente, il Broker dovrà comunicare all'Ente il relativo sostituto, che dovrà anch'egli essere in possesso di adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Se, nel corso dell'esecuzione del servizio, il Broker abbia necessità di sostituire, per qualunque motivo, il suddetto referente, dovrà sostituirlo con un nuovo referente iscritto al RUI e che abbia, come minimo, la medesima professionalità del precedente e la stessa esperienza del precedente.

Art. 11 – RESPONSABILITA' DEL BROKER - GARANZIE

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché, relativamente ai rischi per le responsabilità derivanti dal servizio di che trattasi, nessuna esclusa ed eccettuata, ad avere in essere specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, con un massimale minimo di € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 110 del citato Decreto e dell'art.11 Regolamento ISVAP n. 5/2006. Detta polizza, o altra almeno equivalente, dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio. L'Ente ha, altresì, diritto di richiedere al Broker copia della quietanza relativa al pagamento del premio di tale polizza.

I limiti di copertura ed i massimali di tale polizza dovranno essere conformi alla normativa vigente ed essere tempestivamente adeguati in caso di variazioni, delle quali l'Ente dovrà essere informato.

Il Broker sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso ed i dati disponibili.



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare all'Ente.

È, altresì, responsabile qualora non segnali tempestivamente all'Ente le condizioni contrattuali che possono comportare responsabilità amministrativa dei funzionari comunali incaricati del servizio e/o degli organi comunali competenti e/o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria per la relativa modifica.

L'Ente ha diritto al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone e/o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e/o di compensi risarcitori da parte dello stesso. L'Ente si ritiene, sin d'ora, sollevato e indenne da ogni pretesa.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati a servizio ultimato.

Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolare tipologia di prestazione, anche per instaurare un rapporto continuativo per il periodo contrattuale con il medesimo soggetto giuridico, il Broker non potrà, nemmeno in parte, subappaltare il servizio oggetto del presente Capitolato, né cedere per nessun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva.

Si applica in toto l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 qualora, nel corso del rapporto contrattuale intervengano atti di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 13 – PENALI

In caso di violazione delle condizioni e degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nell'offerta presentata dal Broker, l'Ente provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo PEC, assegnando al Broker un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione od, eventualmente, a seconda delle circostanze, un altro termine ritenuto congruo, per adempiere o produrre le proprie controdeduzioni scritte.

Qualora il Broker non adempisse e non comunicasse le proprie controdeduzioni o qualora queste ultime non fossero, dall'Ente, ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di €. 200,00= (euro duecento/00). Il Broker dovrà provvedere al pagamento della penale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente, tramite versamento presso la Tesoreria comunale. Qualora il versamento non venisse effettuato nel termine di cui sopra, ciò verrà considerato dall'Ente come autorizzazione, da parte del Broker, all'escussione della cauzione definitiva, fino all'importo corrispondente alla penale applicata. La cauzione definitiva, di conseguenza, dovrà essere reintegrata nel proprio "quantum" iniziale. Il mancato pagamento delle penali, in un modo o nell'altro, può costituire, comunque, causa di risoluzione contrattuale.

Il pagamento della penale non esonera, in nessun caso, il Broker dall'adempimento dell'obbligazione che ha dato corso all'applicazione della penale.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate possono costituire, comunque, causa di risoluzione contrattuale.



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

È fatto salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di persistente prestazione irregolare o, comunque, giudicata dall'Ente scarsamente produttiva ed insufficiente e tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, così come in caso di persistenza o di reiterazione di inadempienze contrattuali contestate dall'Ente al Broker, sarà facoltà dell'Ente risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza alcun onere e senza che il Broker possa pretendere alcunché e fatta salva, per l'Ente, ogni altra eventuale azione che si rendesse necessaria a tutela del pubblico interesse. In ogni caso, sarà considerato inadempienza contrattuale anche il mancato rispetto di quanto indicato dal Broker nell'offerta.

A tal fine, l'Ente provvederà al preventivo invio al Broker di una contestazione di addebito, tramite PEC, assegnando al Broker 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dal ricevimento della diffida o, eventualmente, a seconda delle circostanze, un altro termine ritenuto congruo, per adempiere o fornire eventuali giustificazioni scritte.

Qualora sia inutilmente trascorso il predetto termine o, ad insindacabile giudizio dell'Ente, le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, l'Ente provvederà all'invio al Broker, tramite raccomandata a/r o PEC, di apposita dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Broker, della raccomandata o della PEC.

In pendenza del termine per l'operatività della risoluzione, il Broker ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni a suo carico.

Resta impregiudicato il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni eventualmente subiti, tenuto conto della natura dell'affidamento, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, il Broker dovrà notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, tale circostanza all'Ente.

Il contratto si risolve, altresì, nelle seguenti ipotesi:

- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del Broker che renda impossibile l'erogazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte del Broker;
- in caso di inosservanza, da parte del Broker, delle norme di legge relative al personale dipendente, agli obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali, ecc.;
- in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- in caso di accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

L'Ente può, altresì, risolvere il contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

L'affidamento cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005.



Art. 15 – RECESSO

L'Ente, per giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sessanta giorni – salvo i casi in cui si renda necessario un termine inferiore - da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende anche la sopravvenuta perdita, da parte del Broker, dei requisiti richiesti in sede di partecipazione.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, senza penali a proprio carico e senza che il Broker nulla possa pretendere, qualora disposizioni normative e/o atti riorganizzativi dei servizi rendessero superata la necessità del servizio in oggetto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Ente, che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente. Quindi, il Broker dovrà comunque, se richiesto dall'Ente, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione potrebbe, a giudizio dell'Ente, provocarle danno. Il Broker rinuncia espressamente, già da ora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a qualsiasi compenso, indennizzo e/o rimborso spese, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Broker è responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nel corso del servizio, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 679/16) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Tali dati potranno essere utilizzati dal Broker esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

Il Broker dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

Art. 17 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Broker in nessun caso potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con l'Ente.

Di conseguenza, la sospensione del servizio per decisione unilaterale del Broker costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, è tenuto a costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 31/03/2023 n. 36, pena la decadenza dall'affidamento del servizio. L'importo della garanzia sarà calcolato sull'ammontare complessivo delle provvigioni di cui al precedente articolo 5. La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla scadenza del contratto, previo accertamento dell'assolvimento di tutti gli obblighi a carico del Broker. La garanzia definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, do



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

con rappresentanza generale in Italia per la gestione del contratto di fidejussione e contenere la dichiarazione con la quale l'istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, senza richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art.1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice civile e della decadenza di cui all'art.1957 del Codice Civile. Resta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune stesso, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dall'Ente anche qualora l'aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza fissata.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e/o dall'offerta tecnica ed economica presentate dal Broker;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti, a qualsiasi titolo, in relazione al servizio in oggetto;
- del rimborso delle spese che l'Ente fosse eventualmente obbligato a sostenere durante il periodo di vigenza contrattuale, per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dello stesso.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata, con le stesse condizioni previste nel presente Capitolato, qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l'Ente e il Broker.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposita comunicazione dell'Ente.

Art. 19 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del contratto d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto, Il Broker è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. ed in particolare ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. A tal fine, dovrà comunicare all'Ente quanto segue:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyła n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Affari Generali

Tel. 035.623350

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

Art. 20 — PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Broker deve rispettare quanto previsto nel documento "Patto di integrità" approvato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 16/3/2016 ed aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 09/03/2019.

Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto Piano comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nel Piano stesso compresa la risoluzione del contratto d'appalto per violazione di obblighi essenziali e in danno dell'aggiudicatario.

Art. 21 — CONFLITTO DI INTERESSI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 per tutta la durata del servizio.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al servizio in oggetto, qualora la stessa non sia composta in via bonaria, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo, con esclusione della competenza arbitrale.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Broker non potrà sospendere il servizio. È fatta salva la possibilità per l'Ente di procedere per i danni subiti.

ART. 23– NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.